



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 56 del 21/11/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025: CONFERMA

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventuno** del mese di **Novembre** alle ore **19:04**, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza di Claudio Marian Il Sindaco.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Ennio Callegari.

Intervengono i Signori:

Nr.	<u>Cognome e Nome</u>	P.	A.	Nr.	<u>Cognome e Nome</u>	P.	A.
1	MARIAN CLAUDIO	X		8	BORIN BRUNA	X	
2	CONCETTI ROSANA	X		9	FANTUZ FEDERICO		X
3	SPADOTTO LORENZO	X		10	PAVAN MORRIS	X	
4	BUFFOLO STEFANO MARIA		X	11	ORMELLESE ANTONIO	X	
5	NARDESE ALESSANDRO	X		12	VIGNOTTO ALBAMARIA		X
6	ZANUTTO SEBASTIANO	X		13	CAMPUS CARLO	X	
7	BINCOLETTO STELLA	X					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025: CONFERMA

Richiamato il D. Lgs. 28/109/1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come modificato dall'art. 12 della Legge 13/05/1999, nonché dall'art. 6, comma 12, della Legge 23/12/1999 n. 488 ed infine dall'art. 28 della legge 21/11/2000 n. 342, nell'ambito dell'avvio del decentramento fiscale;

richiamati, altresì, i commi 142, 143 e 144, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) che hanno ulteriormente modificato ed integrato il citato D. Lgs. 360/1998;

atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto 360/1998, i Comuni, con apposita deliberazione, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF in misura non eccedente complessivamente 0,8 punti percentuali;

atteso, altresì, che ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis, i comuni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che sostituisce l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 che recita testualmente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

visto l'art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, nel quale è espressamente previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

visto l'art. 151 comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce l'obbligo di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali entro il 31 dicembre;

di visto il Decreto Mef del 25 luglio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 4 agosto) con il quale viene delineato il processo di redazione del bilancio di previsione degli enti locali aggiornando gli allegati del dlgs 188/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27/12/2024 "Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) – Determinazione aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2024: conferma.";

ravvisata la competenza del Consiglio Comunale in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del tributo e determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;

dato atto che, relativamente ad Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., non è intenzione di questa Amministrazione adottare alcuna modifica tariffaria per l'anno 2025;

visti:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale all'IRPEF
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, entrambi espressi dalla Responsabile di P.O. Economico-Finanziaria ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione dell'Assessore Rosana Concetti che illustra l'argomento;

Preso atto della discussione, come da registrazione agli atti;

Terminati gli interventi il Sindaco indice la votazione.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

a seguito di votazione palese che dà i seguenti risultati:

presenti: 10

favorevoli: 7

astenuti: 3 (Pavan, Ormellese, Campus)

DELIBERA

1. Di **confermare** per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale IRPEF applicabile in questo Comune nella misura annua dello **0,8%** (zerovirgolaottopercento).
2. Di **confermare** anche per l'anno 2025 **la soglia di esenzione** per redditi fino a **12.000,00** (dodicimila) euro, intendendo tale soglia di esenzione come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito.
3. Di dare atto che gli importi da iscrivere in bilancio, in linea con le simulazioni di gettito di competenza e di cassa elaborate dal portale del Federalismo Fiscale, sono i seguenti:
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati
CATEGORIA 16 - Addizionale comunale IRPEF
Anno 2025: 10101.16.0017 - ADDIZIONALE IRPEF € 900.000,00
Anno 2026: 10101.16.0017 - ADDIZIONALE IRPEF € 900.000,00
Anno 2027: 10101.16.0017 - ADDIZIONALE IRPEF € 920.000,00

infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, motivata dalla necessità di approvare il bilancio di previsione 2025/2027 entro il termine del 31/12/2024, con separata votazione palese unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 a mezzo di votazione palese che dà i seguenti risultati:

presenti: 10

favorevoli: 7

astenuti: 3 (Pavan, Ormellese, Campus)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di legge.

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E
SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025: CONFERMA**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Claudio Marian

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Ennio Callegari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva 10 giorni dopo la pubblicazione

- ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Ennio Callegari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)